

STATUTO

della

**INTERROLL HOLDING AG
INTERROLL HOLDING SA
INTERROLL HOLDING LTD**

I. Ragione sociale e sede

Art. 1

Sotto la ragione sociale

INTERROLL HOLDING AG
INTERROLL HOLDING SA
INTERROLL HOLDING LTD

è costituita con sede a S. Antonino una società anonima secondo i presenti statuti e come alle prescrizioni del titolo ventiseiesimo del Codice delle Obbligazioni Svizzero.

II. Scopo

Art. 2

Scopo della società è l'acquisizione, la vendita e l'amministrazione in Svizzera e all'estero di partecipazioni in imprese attive nel campo dello sviluppo e delle progettazioni di impianti della tecnica di trasporto e dell'immagazzinamento, nella produzione di elementi per la ricerca e per la tecnica dell'automazione di qualsiasi tipo, come pure nell'acquisizione e nella vendita delle parti costitutive necessarie ai predetti impianti.

La società ha inoltre quale scopo il conferimento delle relative licenze, l'investimento dell'utile nonché l'esecuzione di finanziamenti. Può concludere accordi di ogni genere atti a raggiungere lo scopo sociale. Può acquisire, valorizzare e vendere diritti immateriali aziendali, soprattutto brevetti, licenze, know how e marchi industriali.

Scopo della società è in particolare anche il raggruppamento di imprese in un gruppo e la sorveglianza e la coordinazione dell'attività delle società del gruppo nazionali e estere.

La società è autorizzata ad aprire filiali nazionali ed estere ed ad essa è permesso realizzare tutti gli affari che si possono presentare nel quadro delle sue attività.

Art. 3 Capitale azionario / azioni

Il capitale azionario è fissato in CHF 854'000.00 (ottocento cinquantaquattro mila) ed è suddiviso in 854'000 (ottocento cinquantaquattro mila) azioni nominative del valore nominale di CHF 1.00 (uno franchi) cadauna. Il capitale azionario è interamente liberato.

Art. 4 Azioni

In luogo di singole azioni, la società può emettere dei certificati senza cedole numerati e rappresentati una o più azioni; gli stessi possono essere cambiati gratuitamente in ogni momento con certificati più piccoli oppure con un numero di azioni corrispondente. Azioni e certificati devono essere firmati da un membro del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può decidere di rilasciare agli azionisti in luogo di titoli di credito semplici certificati comprovanti la qualità di socio.

La società riconosce solo un rappresentante per ogni azione.

Nei confronti della società si considera titolare di tutti i diritti delle azioni nominative soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. Tutte le prestazioni patrimoniali della società in relazione con un'azione nominativa vengono effettuate o direttamente nei confronti della persona iscritta nel libro delle azioni o indirettamente in favore di una banca indicata dalla persona iscritta nel libro delle azioni.

La società può rinunciare alla stampa e all'emissione di titoli per le azioni nominative.

Per le proprie azioni nominative l'azionista può in ogni tempo e gratuitamente chiedere la stampa e la consegna dei titoli.

Azioni nominative non stampate e i diritti da esse risultanti possono essere trasferiti solo mediante cessione. La cessione per essere valida dev'essere notificata alla società. La società può comunicare la cessione alla banca cui l'azionista ha conferito l'amministrazione contabile delle azioni cedute.

Tali azioni nominative e i diritti non incorporati possono essere conferiti in pegno solo mediante contratto di pegno scritto e solo a favore della banca cui l'azionista ha conferito l'amministrazione contabile degli stessi senza che una notifica alla società sia necessaria.

Art. 5 Libro delle azioni

La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l'indirizzo e, nel caso di persone fisiche, la nazionalità dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative.

Responsabile per la tenuta del libro delle azioni è il consiglio di amministrazione.

Le iscrizioni nel e le cancellazioni dal libro delle azioni possono avvenire in qualsiasi momento, anche immediatamente prima di una qualsiasi assemblea.

10 giorni prima dell'assemblea generale e fino al giorno seguente all'assemblea non vengono effettuate iscrizioni nel libro delle azioni. (cfr. art. 22 cpv. 1 cfr. 14).

Se il titolare di azioni nominative cambia domicilio, lo stesso deve comunicare alla società il nuovo indirizzo. Fino a ricezione della relativa comunicazione la società invia ad effetto di legge tutte le informazioni scritte all'indirizzo iscritto nel libro delle azioni.

Art. 5bis

Persone che, sole o d'intesa con terzi, acquistano o alienano direttamente od indirettamente partecipazioni raggiungendo, con i diritti che già detiene, o rimanendo al di sotto o oltrepassando i limiti del 5, 10, 20, 33 1/2, o 66 2/3 per cento dei diritti di voto esercitabili a' sensi dell'art. 20 LBVM, devono informarne il consiglio di amministrazione e la Borsa di Zurigo.

Il valore limite per il dovere di sottoporre un'offerta totale ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LBVM ammonta a 33 1/3% dei diritti di voto.

Art. 6 Trasferimento / vincolo

Il consiglio di amministrazione tiene un libro delle azioni che indica il nome e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Nei confronti della società si considera azionista o beneficiario d'un diritto di usufrutto esclusivamente chi è iscritto nel libro delle azioni. Il trasferimento della piena titolarità delle azioni rispettivamente la costituzione in usufrutto delle azioni necessita in ogni caso l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Le persone giuridiche e le società di persone legate tra loro mediante capitale, potere di voto, gestione o in altro modo, come pure tutte le persone fisiche o giuridiche che mediante patto, sindacato od in altro modo procedono coordinatamente allo scopo – anche solo di fatto – di eludere le disposizioni di vincolo, vengono considerate come una persona sola nell'ambito dell'applicazione del capoverso precedente.

Sulle azioni nominative (come pure sui certificati nominativi) dev'essere riprodotto il testo dell'art. 6 dello statuto.

Sono riservate le disposizioni dell'art. 685f CO per quanto riguarda il trasferimento dei diritti derivanti dalla titolarità di un'azione nominativa rispettivamente dalla costituzione in usufrutto di un tal titolo.

Le persone che nella richiesta d'iscrizione nel libro delle azioni dichiarano espressamente di non detenere per proprio conto le azioni (di seguito semplicemente nominees), vengono iscritti senz'altro quali azionisti con diritto di voto solo fino ad un massimo corrispondente al 2% (due percento) del capitale azionario. Oltre tale limite le azioni nominative dei nominees vengono iscritte con diritto di voto unicamente qualora il rispettivo nominee sia del caso disposto a confermare per iscritto i nomi, gli indirizzi e le quote azionarie detenute da parte di quelle persone per conto delle quali egli detiene 0,5% (zero virgola cinque percento) o più dell'intero capitale azionario. Anche per il limite del 2% (due percento) vale – mutatis mutandis – la disposizione di gruppo di cui al capoverso 3 del presente articolo. Restano riservate le disposizioni riguardanti la limitazione del diritto di voto giusta l'art. 13bis (tredici bis) dello statuto per quanto attiene i nominees.

Art. 7 Trasformazione / divisione

Mediante modificazione dello statuto, l'assemblea generale può in ogni momento trasformare azioni nominative in azioni al portatore e viceversa.

Inoltre ha il diritto di dividere le azioni in titoli di minor valore nominale o - col consenso dell'azionista di riunirle in titoli di maggior valore nominale.

Art. 8 Diritti d'opzione

In caso di aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni, ogni azionista ha un diritto d'opzione alla sua partecipazione, a condizione che l'assemblea generale non limiti o sopprima o escluda questo diritto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l'assunzione di imprese o parti d'impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori.

L'assemblea generale stabilisce le condizioni di emissione, oppure conferisce delega al consiglio d'amministrazione a mezzo di delibera. Il consiglio d'amministrazione stabilisce le condizioni di pagamento e informa gli azionisti che hanno diritto di opzione in merito alle condizioni d'emissione e di pagamento.

IV. Organizzazione

A. Assemblea generale

Art. 9 Diritto di convocazione

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

L'assemblea generale avrà luogo presso la sede della società o in un altro luogo in Svizzera o all'estero.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il dieci per cento del capitale azionario, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea generale, indicandone l'oggetto e le proposte di deliberazione. In questi casi il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea generale entro quattro settimane.

Art. 10 Forma della convocazione

La convocazione dell'assemblea generale avviene attraverso un unico annuncio nella forma prescritta all'art. 31 dello statuto disciplinante le comunicazioni agli azionisti. Tra il giorno della comunicazione ed il giorno dell'assemblea generale devono trascorrere almeno venti giorni.

Nella convocazione vanno indicati il giorno, l'orario e il luogo dell'assemblea generale, le trattande (l'ordine del giorno), le proposte del consiglio di amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di una trattanda all'ordine del giorno, come pure i dettagli relativi alle procure scritte ed elettroniche e le istruzioni impartite al rappresentante indipendente.

L'invito all'assemblea generale ordinaria deve contenere l'indicazione per cui la relazione sulla gestione, compresi il conto annuale con la relazione di verifica, il rapporto sulla remunerazione, la relazione annuale del consiglio di amministrazione nonché le sue proposte per l'utilizzazione dell'utile netto, oltre al verbale dell'ultima assemblea generale sono depositati presso la sede principale della società e delle succursali venti giorni prima dell'assemblea generale, perché possano essere consultati dagli azionisti. L'indicazione deve altresì precisare che ogni azionista può esigere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati annunciati nella modalità di cui in precedenza; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di effettuare una verifica speciale.

Art. 11 Assemblea totalitaria

I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

Nel corso di tale assemblea può essere discusso e deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea generale, fintanto che i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti.

Art. 12 Poteri

L'assemblea generale costituisce l'organo supremo della società.

Ad essa competono i seguenti diritti e doveri intrasmissibili:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la definizione del numero di membri del consiglio di amministrazione come pure la nomina e la revoca del presidente e degli altri membri del consiglio di amministrazione conformemente a quanto esposto nell'art. 19;
3. la nomina e la revoca dei membri del comitato per le remunerazioni;
4. la nomina e la revoca del rappresentante indipendente;
5. la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;
6. l'approvazione del rapporto annuale;
7. l'approvazione del conto annuale e del conto di gruppo;
8. la deliberazione dell'impiego dell'utile di bilancio ed in particolare la determinazione dei dividendi;
9. l'approvazione delle remunerazioni del consiglio di amministrazione e della direzione;
10. il scarico ai membri del consiglio di amministrazione e della direzione;
11. le deliberazioni sopra le materie che secondo la legge e lo statuto rientrano nella competenza dell'assemblea generale.

Art. 12bis Remunerazione del consiglio di amministrazione e del comitato di direzione

L'assemblea generale approva in modo vincolante annualmente e separatamente le proposte del consiglio di amministrazione relative agli importi massimi complessivi della remunerazione del consiglio di amministrazione per il periodo valido fino alla prossima assemblea generale ordinaria e la

remunerazione complessiva della direzione per il periodo che va dall'1.1 al 31.12 dell'anno in cui ha luogo l'assemblea generale.

La società è autorizzata a corrispondere ai membri della direzione che vengono nominati o assumono compiti supplementari a decisione avvenuta dell'assemblea generale relativa all'importo complessivo delle remunerazioni della direzione un importo supplementare fino al massimo di un terzo dell'importo complessivo menzionato, a condizione che quest'ultimo non sia sufficiente a coprire le remunerazioni supplementari. L'importo supplementare può essere utilizzato dalla società per tutti i tipi di remunerazione, compreso il risarcimento per gli svantaggi subiti a causa del cambio di funzione dai nuovi membri della direzione. L'assemblea generale non delibera in merito all'importo supplementare utilizzato.

Il consiglio di amministrazione può presentare all'assemblea generale richieste di approvazione relative all'importo complessivo, a singoli elementi remunerativi per altri periodi, a importi supplementari per particolari elementi remunerativi e/o ulteriori proposte connesse.

Il consiglio di amministrazione calcola gli importi in base ai principi che trovano applicazione nel rapporto sulla remunerazione. Nella misura in cui sia necessario e opportuno, il consiglio di amministrazione può ricorrere a stime (per esempio relative all'andamento dei tassi di cambio).

Qualora l'assemblea generale respinga l'approvazione delle richieste del consiglio di amministrazione relative agli importi massimi complessivi per il consiglio di amministrazione e/o per la direzione, il consiglio di amministrazione è autorizzato a presentare nuove richieste nel corso della stessa assemblea generale e a sottoporle a votazione, a convocare una nuova assemblea generale o a definire autonomamente un importo complessivo o parziale, da sottoporre tuttavia all'approvazione in occasione della prossima assemblea generale.

Le remunerazioni corrisposte nel quadro di un importo complessivo o parziale così determinato possono essere versate con riserva di approvazione da parte dell'assemblea generale.

La remunerazione complessiva può essere corrisposta integralmente o parzialmente da parte della società o delle imprese del suo gruppo.

Art. 13 Diritto di voto degli azionisti / rappresentanza / procure

Ogni azione dà diritto a un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da una terza persona che si legittimi mediante procura scritta. Gli azionisti possono inoltre conferire procure scritte ed elettroniche e istruzioni al rappresentante indipendente.

Spetta al consiglio di amministrazione decidere in merito ai requisiti relativi alle procure scritte ed elettroniche e alle istruzioni. Per quanto concerne la direzione dell'assemblea generale, spetta invece al presidente decidere se i requisiti risultano ossequiati e/o in merito al riconoscimento delle procure.

Il consiglio di amministrazione può decidere di rinunciare alla firma elettronica qualificata per le procure elettroniche e per le istruzioni.

Il consiglio stabilisce le regole per l'accertamento dei diritti di voto e, se necessario, per il rilascio delle schede di voto.

Art. 13bis Clausola di limitazione di diritto di voto

Indipendentemente dalla quota di capitale azionario detenuta, nessun azionista o beneficiario economico di azioni può - per azioni proprie e rappresentate - esercitare direttamente od indirettamente più del 5% (cinque per cento) dei voti complessivi. Tale limitazione del diritto di voto è applicabile anche alle persone che detengono di diritto o di fatto le proprie azioni completamente o parzialmente tramite dei nomines ai sensi dell'art. 6 cpv. 6 del presente statuto. I singoli nomines per contro possono esercitare più del 5% (cinque per cento) dei diritti di voto a patto che dichiarino esplicitamente l'identità dei singoli beneficiari economici delle azioni da loro detenute e che quest'ultimi individualmente non rappresentino complessivamente più del 5% (cinque per cento) dei diritti di voto. La limitazione del diritto di voto non trova applicazione agli attuali azionisti Dieter Specht, Hans vom Stein e Bruna Ghisalberti ed ai di questi discendenti in linea diretta di prima generazione, a condizione che le singole famiglie, ossia l'insieme delle persone appartenenti alla generazione parentale e filiale, detengano complessivamente una quota azionaria rappresentante almeno il 10 % (dieci per cento) del capitale azionario.

Le persone giuridiche e società di persone legate tra loro mediante capitale, potere di voto, gestione od in altro modo, come pure tutte le persone fisiche o giuridiche che mediante patto, sindacato od in altro modo procedono coordinatamente allo scopo - anche solo di fatto - di eludere le disposizioni di limitazione del diritto di voto, vengono considerate come una persona sola nell'ambito dell'applicazione del capoverso precedente.

La clausola di limitazione di voto di cui al primo capoverso del presente articolo non vale nel caso in cui il voto sia esercitato da parte del rappresentante indipendente (art. 689a CO), fermo restando tuttavia che questi non può concentrare su di sé più del 5% (cinque per cento) dei voti per ogni singolo azionista rappresentato.

Art. 14 Presidente / verbalizzante / scrutatori

L'assemblea generale è presieduta dal presidente o da un membro del consiglio d'amministrazione.

Il presidente nomina un verbalizzante e se del caso uno o più scrutatori che non devono essere necessariamente azionisti.

Art. 15 Capacità di deliberare / deliberazione/ nomina / rappresentante indipendente

L'assemblea generale, con riserva di contrarie disposizioni statutarie, può deliberare indipendentemente dal numero di azionisti presenti e delle azioni rappresentate.

Salvo disposizione contraria della legge o dello statuto l'assemblea generale delibera o ratifica le sue decisioni e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate, con l'esclusione dei voti in bianco o nulli. Nel caso di parità dei voti sarà determinata il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Una delibera dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale;
2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
3. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
4. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale;
5. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali;
6. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
7. il trasferimento della sede della società;
8. lo scioglimento della società senza liquidazione.

Le votazioni e le nomine avvengono di principio palesemente o per via elettronica. Il voto mediante raccolta o scansione delle schede di voto può essere disposta dal presidente o decisa dall'assemblea generale su richiesta di un azionista con maggioranza semplice per alzata di mano.

L'assemblea generale può approvare il conto annuale e deliberare sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio solo se le sia sottoposta una relazione di verifica e sia presente un revisore. Con deliberazione presa all'unanimità l'assemblea può rinunciare alla presenza di un revisore.

L'assemblea generale elegge annualmente un rappresentante indipendente. La durata della sua carica si conclude dopo la fine della successiva assemblea generale ordinaria.

Il mandato è rinnovabile. Possono essere elette le persone fisiche o giuridiche o le società di persone. Qualora la società non abbia un rappresentante indipendente, il consiglio di amministrazione ne nominerà uno per la prossima assemblea generale.

Art. 16 Processo verbale

Sulle delibere, le ratifiche e le nomine dell'assemblea generale deve essere allestito un verbale firmato dal presidente e dal verbalizzante; lo stesso risulta così approvato.

Art. 17 Diritto di raggugli e di consultazione degli azionisti

Nell'assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d'amministrazione raggugli sugli affari della società, e all'ufficio di revisione circa l'esecuzione e il risultato della sua verifica.

I raggugli devono essere forniti nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista. Possono essere rifiutati se compromettono segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione.

I libri contabili e la corrispondenza possono essere consultati soltanto in virtù di un'autorizzazione esplicita dell'assemblea generale o di una decisione del consiglio d'amministrazione, sempreché i segreti d'affari siano salvaguardati.

Art. 18 Diritto all'istituzione di una verifica speciale

Ogni azionista può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale destinata a chiarire determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti ed egli si sia già avvalso del suo diritto di ottenere raggugli o di consultare documenti.

B. Consiglio di amministrazione e direzione

Art. 19 Numero / nomina / carica

Il consiglio d'amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

L'assemblea nomina annualmente ed individualmente:

1. I membri del consiglio di amministrazione;
2. Il presidente del consiglio di amministrazione;
3. I membri del comitato per le remunerazioni che devono essere membri del consiglio di amministrazione.

La durata della carica si conclude dopo la fine della successiva assemblea generale ordinaria. Il mandato è rinnovabile.

Gli azionisti Dieter Specht e Bruna Ghisalberti, ovvero rispettivamente i loro discendenti in linea diretta di prima generazione hanno il diritto di avere complessivamente 2 (due) rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. Ogni famiglia, ossia l'insieme delle persone appartenenti alla generazione parentale e filiale, può nominare 1 (un) rappresentante nel consiglio di amministrazione a condizione che la famiglia, ossia l'insieme delle persone appartenenti alla generazione parentale ed a quella filiale, detenga complessivamente almeno il 10% (dieci per cento) del capitale azionario. Le due famiglie formuleranno le rispettive proposte vincolanti all'attenzione dell'assemblea generale in occasione delle nomine sociali.

Gli altri membri del consiglio di amministrazione saranno eletti liberamente dall'assemblea generale.

Il numero dei mandati in qualità di membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in unità giuridiche esterne al circolo di consolidamento della società, tenute a essere iscritte nel registro di commercio o in un registro estero corrispondente, è limitato nella misura seguente:

- per il consiglio di amministrazione: a 20 mandati, per un massimo di 5 imprese quotate in borsa;
- per i membri della direzione, a condizione che il mandato venga approvato nel singolo caso dal consiglio di amministrazione: a 5 mandati, per un massimo di 2 imprese quotate in borsa.

I mandati per le unità giuridiche facenti parte dello stesso gruppo o su incarico di questo gruppo valgono complessivamente come un mandato.

Art. 20 Costituzione

Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente, ad eccezione della designazione del presidente e dei membri del comitato per le remunerazioni. Esso designa un segretario che non deve necessariamente esser membro del consiglio di amministrazione o azionista.

Art. 21 Convocazione

Il consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o in caso di suo impedimento da parte di un altro membro, designato dal consiglio d'amministrazione, ogniqualvolta che gli affari lo

richiedono. Ogni membro del consiglio d'amministrazione può esigere in ogni momento, indicandone i motivi per iscritto, la convocazione immediata di una seduta.

Art. 22 Poteri / Obblighi

Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le necessarie istruzioni; compreso la determinazione degli obiettivi strategici ed i mezzi per il loro raggiungimento come pure la politica aziendale;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. la nomina e la revoca dei membri di direzione, come pure il regolamento dei poteri di firma;
5. l'alta vigilanza sulla direzione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. la stesura della relazione sulla gestione, compresi il rapporto sulla remunerazione, come pure la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. decisione in merito alla richiesta di conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate;
9. la constatazione di delibere sull'aumento di capitale e le relative modifiche dello statuto.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre i seguenti compiti:

10. la gestione degli affari della società che secondo il regolamento d'organizzazione spettano in modo inalienabile al consiglio di amministrazione. (cfr. art. 23 cpv. 2);
11. la proposta di impiego dell'utile di bilancio;
12. l'applicazione del regolamento sul vincolo delle azioni secondo l'art. 6;
13. l'assegnazione della durata e della data di chiusura dell'esercizio (cfr. art. 27);
14. l'esecuzione delle richieste di iscrizione (art. 5 cpv. 3) e le cancellazioni dal libro delle azioni;
15. deliberare in merito agli aumenti di capitale nella misura in cui tale competenza è stata delegata al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 650 cpv. 1 CO ed art. 651 cpv. 4 CO come pure procedere alle deliberazioni concernenti la constatazione degli aumenti di capitale e delle modifiche statutarie in particolare ai sensi degli artt. 651a CO ed art. 653g CO.

Inoltre il consiglio di amministrazione può deliberare in tutte le circostanze ad eccezione di quelle che secondo gli statuti o il regolamento d'organizzazione sono riservate o assegnate all'assemblea generale o ad altri organi della società.

Art. 22bis Remunerazione complessiva del consiglio di amministrazione e del comitato di direzione

Il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta del comitato per le remunerazioni e con riserva di approvazione da parte dell'assemblea generale, le remunerazioni complessive di tutti i membri del consiglio di amministrazione e della direzione e regola tutte le relative modalità in un regolamento sulla remunerazione.

Il consiglio di amministrazione definisce le condizioni relative alla remunerazione variabile in contanti e/o con azioni e decide in merito ad un periodo di restrizione e alle ulteriori modalità.

Le azioni vengono valutate al momento della ripartizione tenendo conto dei periodi di restrizione e dei rischi. Il valore delle azioni, dei diritti d'opzione e degli strumenti finanziari analoghi assegnati non può al momento dell'assegnazione, di regola, eccedere il valore della remunerazione in contanti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre prevedere che il consiglio di amministrazione e la direzione possano acquistare azioni ad un prezzo ridotto. Il consiglio di amministrazione definisce le condizioni su proposta del comitato per le remunerazioni.

Le disposizioni relative alle casse pensioni e ai rimborsi spese (compresa auto di servizio e simili) della direzione risultano dalle condizioni locali d'impiego applicabili e dalle circostanze giuridiche e di mercato corrispondenti. La corresponsione di un rimborso spese forfetario non va considerata come remunerazione.

Il consiglio di amministrazione può stabilire per i suoi membri una remunerazione complessiva che, oltre alla remunerazione in contanti, può comprendere a breve o a lunga scadenza una remunerazione variabile in contanti e/o con azioni Interroll (opzioni e strumenti simili compresi). Tutti i contributi di assicurazione sociale sono a carico di Interroll.

La determinazione della remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione avviene considerando il carico di lavoro e la loro responsabilità.

Per i membri di direzione il consiglio di amministrazione può prevedere una remunerazione complessiva composta da una remunerazione fissa (in contanti o eventualmente con una parte di azioni con periodo di restrizione pluriennale) e da una remunerazione variabile, a breve o a lungo termine, in contanti e/o con assegnazione di azioni (opzioni e strumenti simili compresi) con un periodo di restrizione pluriennale.

La parte variabile della remunerazione riconosciuta ai membri di direzione si orienta al raggiungimento di determinati obiettivi fissati in precedenza (obiettivi di prestazione) riferiti ad un periodo di prestazione annuale. Gli obiettivi di prestazione saranno determinati su proposta del comitato di retribuzione da parte del Consiglio d'Amministrazione considerando la posizione e la responsabilità di ogni membro di direzione. Gli obiettivi di prestazione considerano sia aspetti finanziari, sia aspetti individuali.

L'ammontare della remunerazione variabile ai membri della direzione di regola non può essere superiore al 60% (sessanta per cento) della remunerazione complessiva.

Il consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dei principi contenuti nel presente statuto, i criteri applicabili della remunerazione variabile, della relativa ponderazione ed il raggiungimento degli obiettivi.

Il consiglio di amministrazione può concedere prestiti a condizioni di mercato ai membri del consiglio di amministrazione e della direzione per un massimo di CHF 200'000.

Il consiglio di amministrazione può stabilire il pagamento di contributi per regimi pensionistici a enti di previdenza professionali, non professionali o simili, per esempio nel quadro di regimi di

prepensionamento, qualora siano stati approvati singolarmente o come parte di un importo complessivo dall'assemblea generale.

Art. 23 Delegazione / comitati

Il consiglio di amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori.

Con riserva delle sue attribuzioni inalienabili e irrevocabili il consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare integralmente o in parte la gestione o la rappresentanza della società a una o più persone fisiche, ai membri del consiglio di amministrazione (delegati) o a terzi (direttori o gestori d'azienda). Le particolarità saranno disciplinate in un regolamento d'organizzazione.

Art. 23bis Comitato per le remunerazioni

Il comitato per le remunerazioni si compone di due o più membri.

Il comitato per le remunerazioni ha i seguenti compiti e dispone delle seguenti competenze:

1. Elaborazione e verifica periodica dei principi di remunerazione del Gruppo Interroll da sottoporre all'attenzione del consiglio di amministrazione.
2. Preparazione delle decisioni rilevanti del consiglio di amministrazione relative alla remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente della direzione e, su sua proposta, degli altri membri della direzione.
3. Prepara i contratti di lavoro e di mandato del presidente della direzione e, su sua proposta, degli altri membri della direzione, tenendo presente che i contratti di lavoro e di mandato a tempo determinato devono avere una validità massima di un anno e termini di disdetta con preavviso di massimo un anno.
4. Ulteriori compiti e competenze decisionali e di proposta conformemente agli statuti, al regolamento d'organizzazione e al regolamento sulla remunerazione per il consiglio di amministrazione e la direzione del gruppo Interroll.

Qualora il comitato per le remunerazioni non abbia un numero di membri sufficiente, il consiglio di amministrazione nominerà i membri mancanti, che saranno in carica per il periodo residuo.

Art. 24 Processo verbale

Sulle discussioni e le delibere viene allestito un verbale firmato dal presidente e dal segretario. I verbali devono essere sottoposti per approvazione al consiglio di amministrazione in occasione dell successiva seduta.

Art. 25 Diritto ai raggugli e alla consultazione

Ogni amministratore ha il diritto di ottenere raggugli in tutti gli affari della società.

In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire raggugli. Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo raggugolino sull' andamento degli affari e, con l'autorizzazione del presidente, su specifici affari.

Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti della società. Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d'amministrazione. Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d'amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti.

C. Ufficio di revisione

Art. 26 Nomina / indipendenza/ durata/ competenze

L'assemblea generale nomina uno o più revisori, che costituiscono l'ufficio di revisione. Quale ufficio di revisione può essere nominata anche una società fiduciaria o di revisione. La stessa è rileggibile.

I revisori non possono essere membri del consiglio di amministrazione o impiegati della società.

Non possono inoltre svolgere per essa servizi incompatibili con il mandato di verifica. Essi devono essere indipendenti dal consiglio d'amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei voti. I revisori devono disporre dei requisiti necessari per poter svolgere le loro funzioni.

L'ufficio di revisione viene eletto per la durata di un anno. La carica dura fino all'assemblea generale alla quale deve essere consegnato l'ultimo rapporto di revisione. Gli obblighi in relazione alla verifica del conto annuale terminano con la chiusura della revisione dell'ultimo esercizio annuale.

L'ufficio di revisione ha i diritti e gli obblighi secondo gli art. 728 e ss. CO.

V. Conto annuale e impiego dell'utile

Art. 27 Conto annuale

Il conto annuale viene chiuso al 31 dicembre o in un'altra data che sarà decisa dal consiglio di amministrazione.

Il conto economico, il bilancio e l'allegato, saranno allestiti secondo le disposizioni degli art. 662a - 670 e 957 - 961 del Codice delle obbligazioni.

Art. 28 Impiego dell'utile

Il 5 per cento dell'utile risultante dal bilancio annuale deve essere assegnato alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario versato.

Il rimanente utile annuale e eventuali utili riportati dagli esercizi precedenti sono, con riserva delle norme imperative di legge (art. 671 ss. CO) a libera disposizione dell'assemblea generale.

L'assemblea generale può in ogni momento decidere la creazione di riserve speciali oltre a quelle prescritte dalla legge e decidere sulla loro utilizzazione.

VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 29 Scioglimento

L'assemblea generale può decidere in ogni momento lo scioglimento della società. Lo scioglimento e la liquidazione della società avvengono in base agli art. 736 ss. CO.

Art. 30 Liquidazione

La liquidazione avviene secondo le disposizioni di legge, in particolare secondo i disposti dell'art. 739 e ss. CO.

L'assemblea generale mantiene i poteri, con le limitazioni dell'art. 739 CO, anche durante la liquidazione. In particolare il conto di liquidazione è sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale.

La liquidazione ha luogo a cura del consiglio di amministrazione, a meno che l'assemblea generale non designi altri liquidatori.

I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi della società anche a trattativa privata.

VII. Pubblicazioni

Art. 31 Comunicazioni / pubblicazioni

Le pubblicazioni della società hanno luogo sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio. Il consiglio di amministrazione può designare altri organi di pubblicazione.

Comunicazioni della società agli azionisti nominativi, registrati nel libro degli azionisti, avvengono mediante comunicazione scritta (cfr. art. 10 cpv. 1 e art. 696 cpv. 2 CO) all'ultimo indirizzo riportato nel libro stesso, tramite pubblicazione nell'organo di pubblicazione o per via elettronica.

Statuto modificato ed approvato all'unanimità dall'Assemblea generale ordinaria del 12 giugno 1996.

Statuto modificato ed approvato all'unanimità dall'Assemblea generale ordinaria del 5 maggio 1997.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 31 maggio 1997.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 7 maggio 2004.

Statuto modificato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2004

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 13 maggio 2005.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 12 maggio 2006.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 11 maggio 2007.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 9 maggio 2008.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria dell'8 maggio 2009.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 7 maggio 2010.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria de 8 maggio 2015.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 4 maggio 2018.

Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria de 7 maggio 2021.